

Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 46-12577

Modifica alla DGR 7 luglio 2008 n. 35 - 9132 - allegato A - art. 16 - relativa alla L.R. 31 maggio 2004, n. 14 art. 2 - Disciplina degli orari degli impianti di distribuzione carburanti - Introduzione deroghe per l'erogazione del metano.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Fra i numerosi aspetti innovativi che contraddistinguono la disciplina, di recente approvata (DGR 7 luglio 2008 n. 35 - 9132), in materia di distribuzione dei carburanti, ve n'è uno la cui importanza travalica gli ambiti commerciali per divenire, a sua volta, strumento di politica ambientale.

Si tratta dell'obbligo, per i nuovi impianti, di erogare GPL o metano (art. 2, comma 2) esplicitamente introdotto al fine di favorire, rendendone più agevole il rifornimento attraverso una moltiplicazione dei relativi punti vendita, la diffusione di modelli automobilistici alimentati con carburante a basso impatto ambientale.

L'opportunità della previsione normativa, che ha finito per l'assumere valenza paradigmatica a livello nazionale essendo stata riprodotta in numerosi ordinamenti regionali, ha trovato un riscontro fattuale nello spettacolare (e, per certi versi, sorprendente) incremento delle immatricolazioni delle auto alimentate a metano e GPL che negli ultimi dieci anni sono aumentate di trenta volte e nei primi sei mesi del 2009 di quasi il doppio rispetto all'identico periodo del 2008.

Se viene così ad essere confermata la giustezza della scelta allora compiuta dall'esecutivo regionale, un incremento del parco circolante in misura tanto rilevante e repentina pone, tuttavia, una serie di interrogativi sulla capacità dell'attuale rete distributiva piemontese di reggerne efficacemente l'impatto.

Il problema si atteggia in termini differenti per il GPL ed il metano giacchè, mentre per il GPL (la cui rete distributiva raggiunge, ormai, quasi i 200 impianti) l'offerta appare in grado di adeguarsi in tempi brevi alla accresciuta domanda, non altrettanto si può dire per il metano (che ha una rete di soli 48 impianti) poiché rigidità strutturali (derivanti dalla necessità di collegarsi alla rete metanodottistica) e problematiche finanziarie (conseguenti agli elevati costi impiantistici) rallentano, di molto, i tempi di risposta del mercato.

Occorre allora, ad avviso dell'esecutivo, agire su due fronti:

- fornire risorse finanziarie alle PMI già presenti sul mercato al fine di consentir loro di aggiungere ai carburanti erogati il metano senza accollarsene l'intero relativo onere;
- accrescere, con orari di apertura più lunghi, la capacità di servizio degli impianti che già erogano metano.

Se alla prima esigenza si può rispondere approvando, con successivo e distinto atto, un apposito bando per l'erogazione di contributi a ciò finalizzati (così proseguendo nello sforzo già avviato con DGR n. 35 - 9132 del 7 luglio 2008), alla seconda si intende provvedere in questa sede liberalizzando l'orario dell'attività di erogazione del metano.

E' un provvedimento certo non risolutivo, di natura congiunturale e non strutturale, che tuttavia viene incontro a concrete ed effettive esigenze degli automobilisti e può dispiegare, nell'immediato, benefici effetti, venendo anche ad ovviare (almeno parzialmente) a due specifici handicap del rifornimento a metano:

- l'uno rappresentato dalla sua maggior durata (dai cinque ai dieci minuti per veicolo) e, dunque, dal minor numero di autoveicoli serviti per unità di tempo;
- l'altro dalla mancanza sulla rete autostradale piemontese di stazioni di rifornimento di metano che rende impossibile (stante l'inesistenza di impianti self-service ed in ogni caso - anche qualora fossero presenti - stante la loro inoperatività in assenza di addetti) rifornirsi al di fuori dei normali orari di apertura.

La liberalizzazione, che consiste nella possibilità di derogare ai limiti massimi di apertura giornalieri e settimanali, riguarderà ovviamente la sola erogazione del metano e non anche degli eventuali altri carburanti erogati nell'impianto (giacchè altrimenti si altererebbe la *par condicio* degli operatori) ed avrà carattere transitorio, trovando vigenza per il medesimo periodo (individuato dall'art. 2, comma 4) per il quale è normativamente previsto l'obbligo per i nuovi impianti di erogare anche il metano o il GPL. L'intero "pacchetto ambientale" della normativa in materia di distribuzione carburanti potrà così trovare, alla scadenza del suo periodo di vigenza, occasione di ripensamento e di riconsiderazione complessiva.

Visto tutto ciò;

vista la legge regionale 31 maggio 2004 n. 14 ed in particolare l'art. 2;

visto l'allegato A ("Provvedimenti attuativi") approvato con DGR n. 35 – 9132 del 7 luglio 2008;

visto il parere espresso dalla Conferenza delle Autonomie Locali in data 25 settembre 2009;

visto il parere favorevole espresso dalla Settima Commissione Consiliare nella seduta del 10 novembre 2009;

sentite le Associazioni rappresentative degli interessi di categoria e dei consumatori;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per i motivi in premessa specificati, l'integrazione della disciplina normativa degli orari degli impianti di distribuzione di carburanti scaturente dal capo quinto dell'allegato A ("Provvedimenti attuativi") alla deliberazione della Giunta regionale n. 35 – 9132 del 7 luglio 2008 mediante l'inserimento all'art. 16 ("Orari di apertura") del seguente comma:

"8. bis: Per un periodo transitorio coincidente con quello di cui all'art. 2, comma 4, l'attività di erogazione del metano non è assoggettata a limiti massimi di durata giornalieri o settimanali e, negli impianti multiprodotto, può protrarsi anche oltre l'orario di apertura così come determinato ai sensi del presente articolo":

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)